Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727

e-mail: cp-molfetta@pec.mit.gov.it **– sito web:** http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta

ORDINANZA

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Molfetta,

VISTE: le attività condotte dal nucleo SDAI di Taranto a seguito dei lavori di bonifica condotti dalla ditta Ediltecnica in Località Torre Gavetone del Comune di Molfetta, disciplinate con ordinanza 46/2021 in data 19.08.2021;

VISTA: la nota assunta a protocollo n. 7485 in data 14.06.2022 con cui il nucleo SDAI di Taranto comunicava l'attività di brillamento in data 17.06.2022;

RAVVISATA: pertanto la necessità di disciplinare la navigazione ed il transito negli specchi acquei in questione e di adottare idonee misure atte a tutelare la sicurezza della navigazione oltre che del personale e dei mezzi impiegati nelle operazioni di cui trattasi;

VISTI: gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che il giorno **venerdì 17.06.2022**, a partire dalle ore 09.00 circa, il nucleo SDAI di Taranto effettuerà operazioni di brillamento di ordigni residuati bellici nel punto di coordinate Lat. 41°13'24.24" N – Long. 016°36'57.10" E (datum WGS 84), come meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico.
I predetti ordigni, attualmente ubicati all'interno del porto di Molfetta, verranno rimorchiati dal suddetti nucleo SDAI nel punto designato per il brillamento.

ORDINA

Articolo 1

1. Durante le operazioni di rimorchio degli ordigni è fatto obbligo a tutte le unità di navigare mantenendosi a distanza prudenziale di sicurezza di almeno 100 (cento) metri e ad una velocità massima di 3 (tre) nodi o comunque alla velocità minima per navigare in sicurezza, ponendo la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle imbarcazioni impegnate nel trasferimento.

2. Nelle aree individuate nella planimetria in allegato alla presente ordinanza, durante le operazioni di brillamento, lo specchio acqueo interessato dalle attività di bonifica, entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto di brillamento, viene interdetto alla navigazione, transito, ancoraggio e sosta di qualsiasi mezzo navale, ed in generale, a qualsiasi attività di superficie e subacquea; nonché, entro un raggio di 1000 (mille) metri dal medesimo punto, viene interdetto alla balneazione ed alle immersioni subacquee, sportive e professionali.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ARMANDO PIACENTINO
Data/On Date:
mercoledì 15 giugno 2022 09:33:42

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o più grave reato:
a) ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione;
b) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art.53 del Decreto legislativo n°171/2005 e successive modifiche e integrazioni;
c) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art.1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.-

Molfetta, lì 15.06.2022

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Armando PIACENTINO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82
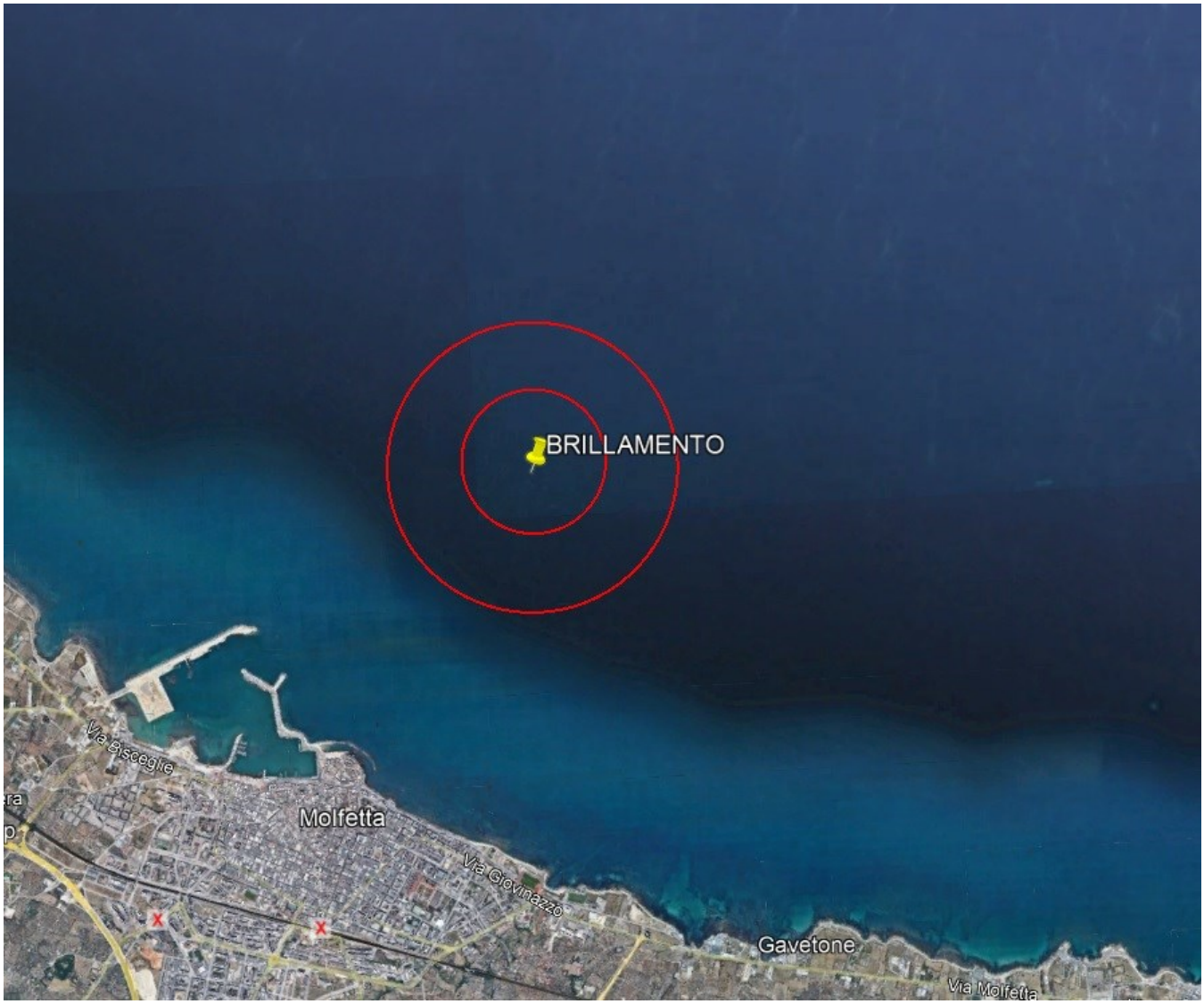
Allegato planimetrico all'Ordinanza in data 15.06.2022